UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79,
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 28 e 29 novembre 2023, che approvano il testo del *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2011, n. 240, così come modificato dalla legge n. 29 giugno 2022, n. 79.*

DECRETA

ART. 1 È emanato il *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2011, n. 240, così come modificato dalla legge n. 29 giugno 2022, n. 79.*
ART. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nell'Albo Ufficiale informatico di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. LUCA BRUNESE)
(*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)*

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN *TENURE TRACK* (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 29 GIUGNO 2022, N. 79.

ART. 1
Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/10, così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, delle disposizioni ministeriali e statutarie in materia e in linea con i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

ART. 2
Tipologia contrattuale

1. Il rapporto di lavoro tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale. L'Università provvede altresì alla copertura assicurativa espressamente prevista dalla legge. Esso è finalizzato allo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti, e di ricerca - anche nel contesto di uno specifico progetto o programma - secondo i contenuti, i tempi, le modalità e nell'ambito del settore scientifico disciplinare indicato nel bando.

2. Sono definiti contratti per la posizione da ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track,* d'ora in poi chiamati RTT, i contratti stipulati a norma dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/10, della durata di sei anni non rinnovabili. Ai fini della durata del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, a richiesta dell'interessato, non sono computati.

3. Per i contratti RTT è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno, ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nel contratto. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il ricercatore con contratto RTT, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici possono essere attribuiti ai sensi della disciplina interna all'Ateneo.

4. Almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente articolo, nell'ambito della programmazione triennale, è vincolato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi del Molise.

Art. 3
Fondi di finanziamento

1. Tutti i contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati secondo le tre tipologie di seguito riportate:

a) finanziamento a totale carico dell'Ateneo, nell'ambito delle risorse disponibili ed utilizzabili, e a condizione che, in sede di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della programmazione finanziaria triennale, risulti la sostenibilità degli oneri derivanti dall'intera durata del contratto di RTT, nonché dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/10, e fatta salva la verifica, al momento della valutazione, dell'osservanza dei limiti di legge in materia di assunzioni;

b) cofinanziamento da fondi dell'Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati;

c) finanziamento totalmente proveniente da altri soggetti pubblici e/o privati.

Le risorse esterne di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere espressamente destinate al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e devono essere accreditate o disponibili sul bilancio d'Ateneo, prima dell'emanazione del bando.

I contratti di RTT finanziati (o cofinanziati) con fondi esterni possono essere attivati in base ad una delle seguenti modalità:

- sulla base di specifiche disposizioni normative;
- previa stipula di apposite convenzioni in cui devono essere specificate le modalità di versamento del finanziamento, con l'indicazione delle date entro le quali dovranno essere effettuati i relativi versamenti che potranno essere variate soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto finanziatore, se privato, è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria nel caso di versamento rateale, corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione. In caso di più soggetti finanziatori la fideiussione è prodotta da ciascuno per la propria parte di finanziamento. La fideiussione dovrà contenere: a) la clausola "a prima richiesta"; b) in maniera esplicita, l'impegno del garante a pagare all'Università l'importo dovuto alle scadenze concordate, senza eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.
- a valere su progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti di RTT tra le spese ammissibili e rendicontabili, compreso l'eventuale passaggio al ruolo di professore di seconda fascia.

La copertura del costo quindicennale deve prevedere:

- per i primi sei anni il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime di impegno orario a tempo pieno o a tempo definito, aumentato del 20%;
- per i successivi nove anni la retribuzione media definita dal MUR di un professore di seconda fascia, fermo restando l'impegno, da parte del soggetto esterno finanziatore, a corrispondere i maggiori oneri derivanti dalla eventuale anticipazione del passaggio al ruolo di professore di seconda fascia e dalla sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali (scatti biennali e incrementi annuali).

La proposta di finanziamento, redatta per iscritto, viene valutata dal Consiglio del Dipartimento interessato, e qualora provenga da soggetti privati è necessario preventivamente acquisire dal rappresentante legale, munito dei relativi poteri di impegno alla sottoscrizione della convenzione, apposita dichiarazione di assenza di conflitto (anche potenziale) di interessi.

Art. 4
Attivazione delle procedure concorsuali

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in *tenure track* al Consiglio di Amministrazione che si esprime, previo parere del Senato

Accademico, tenuto conto della programmazione triennale ex art. 24, comma 1 della Legge n. 240/2010.

2. La proposta, adottata con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, deve contenere i seguenti dati:

a) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

b) il programma delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca;

c) gli obiettivi di produttività scientifica (pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;

d) la struttura di afferenza e la sede di svolgimento delle attività;

e) l'eventuale indicazione dello specifico progetto e/o programma di ricerca cui è collegato il contratto, e di tutte le informazioni necessarie alla relativa univoca individuazione;

f) la relazione tra la durata temporale degli eventuali progetti e/o programmi di ricerca e il contratto di cui si chiede l'attivazione allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;

g) la copertura finanziaria con indicazione della fonte di finanziamento e della sua consistenza in relazione al compenso contrattuale proposto;

h) gli eventuali requisiti di ammissione alla procedura selettiva ulteriori a quelli prescritti dal presente regolamento;

i) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare, in ogni caso tale numero non può essere inferiore a dodici;

j) la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza che sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;

k) l'indicazione se i candidati ammessi alla discussione pubblica dovranno o meno svolgere una lezione volta ad accertare le adeguate capacità didattiche specificando se va svolta in italiano o in inglese e il livello dell'audience a cui il candidato si deve rivolgere (studenti triennali, magistrali, di dottorato);

l) l'indicazione del regime di impegno di tempo pieno o definito;

m) le modalità con cui il ricercatore sarà tenuto, periodicamente e al termine del contratto, a rendicontare i risultati del lavoro svolto;

n) per i settori interessati, le eventuali attività assistenziali che il RTT dovrà svolgere inscindibilmente dall'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nel rispetto dei protocolli d'intesa sottoscritti con le aziende sanitarie-ospedaliere.

Art. 5
Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione deve contenere in forma sintetica:

a) l'oggetto del contratto;

b) il regime di impegno, a tempo pieno o definito;

c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;

d) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

e) il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;

f) la prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera;

g) l'eventuale indicazione dello svolgimento di una la lezione volta ad accertare le adeguate capacità didattiche specificando se va svolta in italiano o in inglese e il livello dell'audience a cui il candidato si deve rivolgere (studenti triennali, magistrali, di dottorato);
h) il trattamento economico e previdenziale;
i) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
j) le modalità e i tempi di svolgimento della selezione;
k) i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
l) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
m) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito del progetto o programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica {pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...);
n) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni.
o) l'eventuale riserva per coloro che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altri atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri;
2. Il bando è pubblicato nell'Albo e sul sito dell'Ateneo unitamente al profilo redatto in lingua inglese, e trasmesso al MUR e all'Unione europea ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali e in forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4^ serie speciale concorsi. Solo per motivate e oggettive ragioni di urgenza il termine di scadenza può essere anticipato a 15 giorni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6
Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito In Italia o all'estero, ovvero per i settori interessati del diploma di specializzazione medica, con esclusione di soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio dei contratti RTT.
2. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. Per la durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa, senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione fuori ruolo nel caso in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 7
Modalità di selezione

1. La selezione avviene mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La selezione viene effettuata da una commissione, nominata dal Rettore secondo le modalità riportate al successivo art. 8, mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della Legge n. 240/10, i criteri e parametri di valutazione sono individuati con decreto del competente Ministero sentiti l'ANVUR e il CUN.
3. Nel caso il Dipartimento richieda lo svolgimento di una lezione da parte dei candidati ammessi alla discussione pubblica, volta ad accertare le adeguate capacità didattiche, la stessa sarà svolta da ciascun candidato su un tema individuato in piena autonomia e attinente ad uno dei settori scientifico disciplinari ricompresi nel settore concorsuale oggetto della selezione.
4 La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando. La Commissione giudicatrice comunica, quindi, tali criteri al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.
5 La Commissione giudicatrice procede, successivamente alla pubblicazione dei criteri di selezione, ad una valutazione preliminare dei candidati, esprimendo per ciascuno di essi un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica prodotta, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti nella prima seduta.
6. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero totale degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
7. I candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni con la Commissione, dovranno svolgere, nella medesima seduta pubblica, la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta dal bando.
8. La discussione pubblica si svolge in presenza o in modalità a distanza, o in modalità mista. La scelta in ordine alla modalità di svolgimento e agli strumenti telematici di video-conferenza da utilizzare per la modalità a distanza è rimessa esclusivamente alla Commissione giudicatrice.
9. Dopo lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, della prova orale, la Commissione attribuisce un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, nonché alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, secondo i criteri di valutazione predeterminati.
10. La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti - ai titoli, al curriculum e alla produzione scientifica - un punteggio inferiore a 60 su 100.
11. Al termine della procedura di selezione, la Commissione redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi complessivi assegnati a ciascun candidato e individua il candidato vincitore.

Art. 8
Commissione di Valutazione

1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita una Commissione di valutazione composta da tre professori ordinari e/o associati, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando ovvero ai settori scientifico-disciplinari eventualmente ivi indicati, di cui, uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due esterni all'Ateneo, nominati dal Rettore a seguito di sorteggio (effettuato dal Responsabile del procedimento alla presenza dell'Ufficiale Rogante di Ateneo e da una unità di personale dell'Area Risorse Umane) tra una rosa di almeno quattro professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che effettua la chiamata. La composizione della

commissione è determinata dall'ordine di sorteggio; i docenti che non rientrano nella commissione sono considerati componenti supplenti secondo l'ordine dello stesso; nel caso in cui è il componente designato a rinunciare o a comunicare la sua indisponibilità, lo stesso può essere sostituito dal primo componente eletto e il primo docente sorteggiato come supplente subentra nella composizione della commissione. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Ateneo.

2. Per assicurare l'elevata qualificazione scientifica, i componenti della commissione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla delibera ANVUR n. 132/2016, punto 2, lettera a). Tutti i componenti devono aver ottenuto la valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/10.

3. In caso di componenti stranieri, all'atto della proposta, il Dipartimento interessato accerta l'equivalenza della qualifica ricoperta nell'ordinamento di appartenenza a quella di professore ordinario o associato.

4. Il componente della Commissione giudicatrice che versi in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. o comunque in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto della procedura selettiva. Allo stesso modo, l'Amministrazione, ove accerti l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati.

5. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di sette giorni naturali consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.

6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina all'Albo di Ateneo. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Il Rettore può ridurre il predetto termine di tre mesi per la conclusione dei lavori della commissione a trenta giorni qualora - in presenza di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari - se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione del finanziamento.

7. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Gli strumenti telematici di video-conferenza prescelti devono in ogni caso assicurare la pubblicità della seduta, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

9. L'approvazione degli atti è formalizzata con provvedimento del Rettore entro trenta giorni dalla consegna definitiva dei medesimi, dopo che ne sia stata accertata la regolarità formale.

10. In caso di irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

Art. 9
Proposta di chiamata

1. Dopo la conclusione dei lavori della Commissione, il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento per far fronte alle esigenze didattico-scientifiche, può proporre la chiamata anche dei candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria a condizione che vi sia la relativa disponibilità finanziaria. La graduatoria rimane aperta per due anni a decorrere dalla data di approvazione degli atti procedurali.

2. Gli altri Dipartimenti dell'Ateneo, con le stesse tempistiche e modalità, per far fronte alle esigenze didattico-scientifiche, possono proporre la chiamata degli idonei, secondo l'ordine di graduatoria, a condizione che il Dipartimento che ha richiesto il bando non intenda procedere in tal senso.

3. Il contratto con il vincitore è stipulato non oltre il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di selezione. La procedura di selezione è da ritenersi conclusa con l'approvazione degli atti procedurali da parte del Rettore. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale in relazione al dipartimento interessato.

4. In caso di rinuncia del vincitore, il Consiglio di Dipartimento ha la facoltà di formulare con le modalità previste al comma 1, una nuova proposta di chiamata in base alla graduatoria di merito purché la rinuncia sia antecedente alla data di decorrenza del contratto.

5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi contenuti nel D.P.R. n. 487/1994.

ART. 10
Chiamata diretta dei ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, europei e internazionali

1. Oltre alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, l'Università degli Studi del Molise può attivare procedure, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore o del Consiglio di Dipartimento interessato, di chiamata diretta, quali ricercatori a tempo determinato:

a) di studiosi stabilmente impegnati all'estero: il curriculum vitae del ricercatore da chiamare deve riportare l'indicazione tra l'altro dei dati anagrafici dello studioso (luogo/data di nascita/codice fiscale); il contratto di lavoro nella lingua dello Stato estero in cui lo studioso presta servizio accompagnato dalla traduzione giurata dello stesso; il certificato di servizio, aggiornato, redatto in lingua originale dall'istituzione dello Stato estero in cui lo studioso presta servizio e da cui risulti la posizione ricoperta all'estero, il periodo di servizio riferito all'ultimo triennio con indicazione delle date di inizio/fine, la tipologia del rapporto di lavoro, la dichiarazione relativa all'eventuale svolgimento da parte dello studioso di attività di docenza e ricerca in Italia nell'ultimo triennio (o in un periodo di tempo anche parzialmente sovrapponibile al triennio), precisando in particolare se lo stesso abbia fruito di assegni di ricerca in Italia, della iscrizione a Corsi di Dottorato di Ricerca presso Università italiane, o abbia prestato servizio in qualità di Ricercatore in Atenei italiani o abbia svolto stabilmente altre attività lavorative in Italia sia a tempo definito sia a tempo pieno;

b) di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione Europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro competente per l'Università.

Art. 11
Rapporto di lavoro

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo.

2. Il contratto di lavoro deve riportare:
a) la durata del rapporto di lavoro con la data di inizio e il termine finale dello stesso;
b) il gruppo scientifico-disciplinare;
c) il settore scientifico disciplinare indicato nel bando o, in mancanza, indicato dal Dipartimento in fase di proposta di chiamata nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività;
d) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
e) il trattamento economico e previdenziale;
f) la struttura di afferenza e la sede di lavoro;
g) i compiti di ricerca (anche l'eventuale progetto o programma di ricerca) e i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, indicati nel bando di concorso o nella delibera del Consiglio di Dipartimento interessato nel caso di chiamata diretta; per l'area medica, le eventuali attività assistenziali che il ricercatore dovrà svolgere;
h) l'obbligo di redigere la relazione annuale in ordine alle attività svolte. Tale relazione deve essere trasmessa al Direttore del Dipartimento di afferenza, cui è demandata una funzione di vigilanza in merito allo svolgimento del rapporto di lavoro. La mancata presentazione della predetta relazione comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato annualmente e validato dal Responsabile della ricerca.
4. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite i registri utilizzati all'interno del Dipartimento di riferimento.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/10.
6. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari.
7. I ricercatori con contratto a tempo determinato possono richiedere la variazione del regime di impegno previsto nel bando all'atto della sottoscrizione del contratto, previa verifica della sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno.
8. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università e il loro espletamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 12
Congedo per motivi di studio e/o ricerca

1. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o ricerca scientifica, il Rettore può concedere al Ricercatore a tempo determinato, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, un congedo per la durata massima di sei mesi in ciascun anno ovvero nella misura massima di 12 mesi.
2. Nel caso in cui, il congedo richiesto sia di durata superiore a quanto previsto dal precedente comma, la richiesta dovrà essere valutata dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al Ricercatore a tempo determinato.
4. Durante il periodo di congedo il Ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente

o superiore al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi. Il periodo trascorso in congedo senza assegni è utile ai fini della pensione ma con oneri a carico del Ricercatore.
5. Ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno solare.
6. Al termine del congedo il Ricercatore è tenuto a predisporre una dettagliata relazione al Direttore del Dipartimento, che illustri i risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca indicate nel contratto.

Art. 13
Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno (o definito**)** elevata del 20%.
3. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
4. I contratti oggetto del presente Regolamento sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Ateneo.
5. Ai ricercatori a tempo determinato, comunque, non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14
Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono incompatibili:
a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
b) con la titolarità degli assegni o contratti di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
c) con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli previsti dal presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12, Legge n. 240/10, ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento di ateneo sullo svolgimento di incarichi esterni.
4. Ai sensi dell'art. 6, commi 11e 12, Legge n. 240/10, ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all'amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo.

Art. 15
Mobilità

1. In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 16

Attivazione della procedura valutativa per la nomina nel ruolo di professore associato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di assunzioni di personale, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di RTT, l'Università valuta su istanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 5-bis della Legge n. 240/2010, fatta salva la verifica della copertura da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'osservanza dei limiti di legge in ordine alla programmazione di assunzioni di personale, il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

2. Il Dipartimento, a partire dal terzo anno del contratto RTT e non oltre sei mesi antecedenti la scadenza dello stesso, propone l'attivazione della procedura di valutazione con delibera adottata a maggioranza assoluta nella composizione riservata ai professori di prima e di seconda fascia, con l'indicazione del settore concorsuale di riferimento e del S.S.D. previsto nel profilo richiesto dal Dipartimento. Nella medesima delibera propone la composizione della commissione da nominare con le modalità di cuiall'art. 8 del presente regolamento.

3. Il Dipartimento delibera altresì sul numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare. In ogni caso, il numero di pubblicazioni che il Dipartimento può stabilire non può essere inferiore a dodici. Qualora il Dipartimento non stabilisca il numero massimo, il numero di pubblicazioni che il candidato potrà presentare sarà pari a 12.

4. Le procedure di valutazione dei ricercatori per la chiamata nel ruolo di professore associato sono indette con decreto rettorale pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo con l'indicazione del termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione della documentazione richiesta per la valutazione. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344. La procedura dovrà prevedere in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare di riferimento.

5. I RTT interessati sono tenuti a presentare mediante modalità di trasmissione telematica, l'istanza di valutazione di cui al comma 4, corredata della relazione sull'insieme delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte secondo quanto previsto dal vigente decreto ministeriale *in materia di valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.*

6. La proposta di attivazione della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e la normativa in materia di ricercatori universitari.

2. Sino al 29 giugno 2025, l'Università degli Studi del Molise riserva una quota non inferiore al 25 % delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT, ai soggetti che siano, o siano stati, nel periodo 1° luglio 2019 - 29 giugno 2022, titolari di contratti RTD sulla base dell'art. 24, comma 3, lett. a) delle Legge 240 /2010, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, o ai soggetti che siano stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.

3. Sino al 29 giugno 2025, ai soggetti che siano stati, per almeno tre anni, titolari di contratti RTD sulla base dell'art. 24, comma 3, lett. a) delle Legge n. 240/10, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulino un contratto da RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
4. Sino al 29 giugno 2025, ai soggetti che siano stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulino un contratto RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
5. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 bis (Gruppi e settori scientifico-disciplinari) del D.L. 30/4/2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le chiamate di ricercatori a tempo determinato avvengono sulla base dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 18
Norma transitoria

1. Alle procedure selettive per Ricercatori a tempo determinato bandite ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) e lett. b) della Legge n. 240/10, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, si applica il *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato* emanato con D.R. n. 127 del 30 gennaio 2023.